

Salute. Il divieto nel Dlgs varato lunedì

Fumo in auto, sanzioni complicate e «ricorsi» brevi

Maurizio Caprimo

MILANO

■ Il futuro **divieto di fumo** sugli autoveicoli se a bordo ci sono minorenni o donne incinte non seguirà le regole generali del Codice della strada, ma quelle sulla tutela dei non fumatori. Dunque, se il testo del decreto legislativo varato dal Consiglio dei ministri (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) resterà invariato, la sanzione massima sarà più alta, non ci saranno sconti per chi paga entro cinque giorni e cambiano le modalità per presentare ricorso. Questo potrebbe rendere ancora più difficile applicare un divieto che dal punto di vista pratico già appare problematico far rispettare.

Le difficoltà pratiche sono legate al fatto che la violazione non avviene in un locale in cui si trova anche l'agente accertatore, ma a bordo di un veicolo in movimento. Se già è difficile normalmente rilevare infrazioni "da abitacolo" come quelle su telefonini e cinture, nel caso del fumo si aggiunge il proble-

ma di capire se a bordo c'è una donna incinta o un minorenne.

Le difficoltà procedurali sono legate soprattutto alle modalità di quantificazione e di incasso della sanzione. Infatti, le norme generali sul fumo prevedono una "multa" da 27,50 a 275 euro (dunque, tra il minimo e il massimo c'è un rapporto di uno a dieci, mentre nel Codice della strada è di uno a quattro), da raddoppiare per le violazioni commesse in presenza di donne incinte e di minori di 12 anni. Il nuovo divieto esteso agli autoveicoli scatta di per sé in caso di gravidanza, quindi dovrebbe essere applicata la sanzione doppia; quando c'è un minorenne, invece, bisognerà stare attenti alla sua età precisa, in modo da far scattare il raddoppio se ha meno di 12 anni.

Inoltre, se l'agente appartiene a un organo di polizia statale, rispetto al Codice della strada non cambia nulla perché anche per queste sanzioni i proventi vanno al bilancio dello Stato; quando invece interviene la polizia locale, valgono le regole che ciascuna Regione può emanare. E, siccome le sanzioni per divieto di fumo vengono comminate ben più di rado rispetto a quelle del Codice della strada, spesso il personale non è preparato.

Cambia anche la procedura da seguire quando il trasgressore non paga entro 60 giorni: invece di mandare la somma a ruolo, occorre presentare rapporto alla Regione.

Dal punto di vista del trasgressore, cambiano le modalità per il ricorso e c'è il rischio di confondersi. Infatti, per il divieto di fumo ci si può rivolgere al solo prefetto e sono entro 30 giorni. Nel caso del Codice della strada, i giorni per ricorrere al prefetto sono 60 e in più ci si può rivolgere anche al giudice di pace entro 60 giorni.